




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3538

Ratifica sicurezza sociale Macedonia del Nord

N. 441 – 11 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3538

Ratifica sicurezza sociale Macedonia del Nord

N. 441 – 11 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLI 1-10 DELL'ACCORDO	3
DISPOSIZIONI GENERALI E CONTENUTO DELL'ACCORDO	3
ARTICOLO 11 E ARTICOLI DA 18 A 23	5
PENSIONI.....	5
ARTICOLI 12-17	8
ASSISTENZA SANITARIA	8
ARTICOLI 24-30	9
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	9
ARTICOLI 31-34	11
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E PRESTAZIONI FAMILIARI	11
ARTICOLI 35-48	16
ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO.....	16

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3538
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Il provvedimento è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.

L'Accordo è formato da 48 articoli.

La relazione illustrativa afferma che l'Accordo tra Italia e Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale sostituirà la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, ratificata dalla L. 885/1960, e che dalla ratifica in oggetto non discenderanno costi aggiuntivi bensì risparmi per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-10 dell'Accordo

Disposizioni generali e contenuto dell'Accordo

Le norme prevedono, in particolare, quanto segue:

- la definizione del campo di applicazione dell'Accordo che riguarda la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, infortuni sul lavoro, malattie professionali, indennità di malattia e cure mediche, assicurazione contro la

disoccupazione e prestazioni familiari. L'Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una delle Parti, nonché ad altre persone i cui diritti derivino da queste, specificando altresì alcune eccezioni per determinati soggetti (lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto). Le persone residenti nel territorio di una delle due Parti ricevono lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato (articoli 1-4);

- dispongono che la legislazione applicabile sia individuata sulla base del principio generale secondo il quale una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte contraente (*lex loci laboris*), includendo inoltre l'esportabilità delle prestazioni e la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria (articoli 5-10).

La **relazione tecnica** afferma che l'Accordo è stato negoziato con il preciso intento di sostituire la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, che risulta molto più onerosa rispetto al testo che si intende ratificare. La convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, infatti, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine. Le valutazioni di minori oneri, rispetto al testo vigente, derivano da un mutato quadro giuridico: l'effetto riduttivo degli oneri è correlato all'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo ad un anno di contribuzione; all'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava; alla sospensione del diritto agli assegni al nucleo familiare, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato. Il nuovo accordo bilaterale reca disposizioni complessivamente più restrittive su importanti aspetti di impatto finanziario, quali quelli sopra evidenziati, ed è pertanto caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione. Ciò consente di ritenere che tendenzialmente risulti meno oneroso rispetto alle previsioni contenute nella convenzione attualmente in vigore.

La RT, infine, precisa che le valutazioni sono state rielaborate alla luce del quadro socioeconomico determinato dalla pandemia da coronavirus e che gli effetti finanziari, sviluppati per un decennio, si basano sull'ipotesi che l'Accordo entri in vigore il 1° gennaio 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rimandano le osservazioni alle schede successive relative che analizzano in dettaglio i singoli articoli relativi ai diversi settori su cui interviene l'Accordo.

ARTICOLO 11 e ARTICOLI da 18 a 23

Pensioni

Le norme prevedono:

- la totalizzazione, se necessario ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, dei periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che essi non si sovrappongano (articolo 11);
- che, se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite da uno Stato per il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione da esso applicati. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato, l'Istituto competente di detto Stato applica le disposizioni relative alla totalizzazione (articoli 18 e 19);
- che l'Istituto di uno Stato non sia tenuto a corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiunge almeno un anno. Tali periodi sono presi in considerazione dall'Istituto competente dell'altro Stato (articolo 20);
- che ciascuno degli Stati integri al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11 solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. Detta integrazione fa carico esclusivamente all'Istituto competente dello Stato su cui risiede il beneficiario (articolo 22).

L'articolo 21, comma 2, della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia, attualmente in vigore, prevede che l'importo aggiuntivo sia corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi in base ai periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi.

La **relazione tecnica** afferma che gli articoli del nuovo Accordo che producono effetti sulle future pensioni liquidate in totalizzazione, in quanto modificano la Convenzione attualmente in vigore, sono l'articolo 20 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) e l'articolo 22 (Pensioni minime).

L'articolo 20 prevede che "se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge

alcun diritto in virtù di detta legislazione, l'Istituto di questo Stato non è tenuto a corrispondere prestazioni per tali periodi". La normativa attuale (L. 885/1960 artt. 18-22) stabilisce invece che è sufficiente un solo contributo settimanale in Italia per avere diritto alla pensione pro quota.

La RT evidenzia che attualmente il numero di pensioni vigenti erogate dall'INPS a lavoratori con una contribuzione inferiore ad un anno è così esiguo da indurre a considerare il fenomeno privo di rilievo. In ogni caso l'eventuale applicazione di tale articolo non potrà produrre in futuro oneri aggiuntivi, ma al contrario risparmi per l'INPS.

L'articolo 22 del nuovo Accordo condiziona il diritto all'integrazione al trattamento minimo alla residenza del beneficiario: l'integrazione "fa carico esclusivamente all'Istituto competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede". Tale formulazione, pertanto, si differenzia da quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, della L. 885/1960, secondo cui l'integrazione è corrisposta "a carico degli Enti assicuratori dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi".

Attualmente delle 283 pensioni in totalizzazione vigenti all'1/1/2019, 168 sono erogate a cittadini residenti in Italia e, di queste, 75 risultano integrate al trattamento minimo. Quelle relative a residenti nella Repubblica della Macedonia del nord e integrate al minimo, invece, sono risultate essere un numero trascurabile e pertanto la relazione tecnica non ritiene di considerarle ai fini della stima.

Secondo le indicazioni ricevute da parte della Direzione Centrale Pensioni INPS, formulate sulla base di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nuovo Accordo riguarderà le sole pensioni che saranno liquidate dopo la ratifica e non anche quelle attualmente in pagamento. Nell'ultimo decennio sono state liquidate in Convenzione, a pensionati macedoni residenti in Italia, meno di 10 unità l'anno integrate al trattamento minimo.

In via cautelativa si può ipotizzare che nel decennio di valutazione 2021-2030 ci saranno 15 nuovi pensionamenti all'anno e nessuna eliminazione definitiva (considerando anche l'eventuale nucleo superstite). L'importo medio della quota di integrazione al trattamento minimo, aggiuntiva rispetto al pro quota spettante in base all'attuale Convenzione, può essere stimato pari a 3.000 euro annui, secondo quanto emerge simulando l'applicazione del nuovo Accordo alle pensioni dello stesso tipo liquidate negli ultimi anni. Nella valutazione tale importo medio annuo è stato poi incrementato annualmente al tasso di inflazione previsto nel DEF 2020. Di seguito la tavola con la previsione del numero delle pensioni interessate dal provvedimento nel decennio in esame e del conseguente onere annuo.

Tavola 1 – Onere INPS per integrazione al minimo delle pensioni a cittadini macedoni residenti in Italia

(euro)

Anno	Numero	Maggior onere
2021	15	23.000
2022	30	69.000
2023	45	118.000
2024	60	167.000
2025	75	219.000
2026	90	272.000
2027	105	327.000
2028	120	383.000
2029	135	442.000
2030	150	502.000

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica con riferimento all'incremento della durata minima dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato (almeno un anno in base al nuovo Accordo, mentre in base alla normativa in vigore detto periodo, stando alla RT, è limitato a una settimana contributiva) e alle modifiche in materia di integrazione al minimo delle pensioni, esclusivamente a carico dell'Istituto competente dello Stato sul cui territorio risiede il beneficiario.

Con riferimento all'incremento del periodo minimo di assicurazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli eventuali risparmi, comunque sostanzialmente non apprezzabili secondo la RT, non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'integrazione al minimo delle pensioni, la RT fornisce i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri, in base ai quali la quantificazione risulta coerente. Atteso che detti parametri prevedono, tra l'altro, criteri che sembrano ispirati a principi di prudenzialità (incremento cautelativo dei soggetti interessati e mancata imputazione di eventuali risparmi derivanti dall'erogazione dei corrispondenti trattamenti al minimo da parte dell'Istituto nord-macedone), non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLI 12-17

Assistenza sanitaria

Le norme prevedono quanto segue:

- dispongono che i lavoratori, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato, beneficino delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituto competente, da parte dell'Istituto del luogo di residenza o di soggiorno, prevedendo anche prestazioni in caso di soggiorno di breve durata (articoli 12 e 13);
- disciplinano le prestazioni in materia sanitaria per i pensionati e i loro familiari, a seconda che essi siano titolari di pensioni o rendite in virtù della legislazione di entrambi o di uno solo degli Stati contraenti (articolo 14);
- subordinano la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente, salvo casi di assoluta urgenza (articolo 16);
- dispongono che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato diano luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'apposita intesa amministrativa prevista dal successivo articolo 35 (articolo 17).

La relazione tecnica riporta un prospetto che riassume le richieste di pagamento formulate, per il tramite della modulistica convenzionale, dalle istituzioni macedoni per oneri connessi a prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale italiano. Lo schema evidenzia che le richieste di pagamento da parte dello Stato estero su base annua oscillano da un minimo di € 99.595 ad un massimo di € 565.400,03. Quest'ultimo dato rappresenta un'eccezione ed è riferito al 2016, che deve essere ancora verificato alla pari dei dati delle annualità successive (fino al 2019, come riportato nella RT). Avuto riguardo alle posizioni a credito vantate dall'Italia, le prime richieste di pagamento a disposizione dello scrivente risalgono al 2008. In particolare, il credito comunicato dalle ASL/Regioni nei confronti delle istituzioni macedoni oscilla da un minimo di € 14.398,38 a un massimo di € 155.736,72.

La RT stima che il rapporto debiti/crediti resti invariato anche per i prossimi anni. Si rappresenta inoltre che, sulla base di quanto disposto dal DPR 224/2017, le competenze di natura economica restano a carico dello Stato per quanto riguarda la sola assistenza sanitaria erogata ai residenti all'estero (la percentuale di spesa si attesta all'1% della spesa globale), mentre le altre imputazioni economiche restano a carico delle ASL per il tramite delle regioni e saranno comprese nei saldi di mobilità internazionale nell'apposita colonna di riparto del FSN.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT stima che il rapporto debiti/crediti in materia sanitaria resti invariato anche per i prossimi anni. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria (ad eccezione dell'articolo 16 che subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente, per il quale non si riscontra analoga disposizione all'interno della Convenzione Italo-Jugoslava) e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, appare utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza tra debiti e crediti, che la RT assume costante per i prossimi anni.

Ciò anche alla luce della circostanza che la RT riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da parte dello Stato estero fino al 2019. La stessa RT, nel rilevare che nel 2016 tali richieste assumono un valore massimo (euro 565.400,03), evidenzia che tale dato, così come quelli riferiti alle annualità successive, non risulta ancora verificato.

ARTICOLI 24-30

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Le norme prevedono quanto segue:

- dispongono che le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati ed inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35 siano dovute dall'Istituto dello Stato nel cui territorio è stata esercitata, da ultimo, una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato (articolo 25);

- stabiliscono che l'infortunio subito da un lavoratore mentre si trasferisce nell'altro Stato per lavoro (e viceversa) deve essere risarcito dall'Istituto competente di quest'ultimo Stato (articolo 26);
- dispongono che l'Istituto del luogo di nuova residenza effettui esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituto trasmette all'Istituto dell'altro Stato perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituto competente a quello che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo (articolo 28);
- stabiliscono che, se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, all'Istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni è riconosciuto il diritto di surroga nel diritto al risarcimento (articolo 29).

La **relazione tecnica** afferma che dall'Accordo non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché gli oneri finanziari correlati all'erogazione delle prestazioni per ogni evento lesivo riconosciuto trovano copertura nei premi assicurativi versati dai datori di lavoro, tanto per gli infortuni quanto per le malattie professionali. I datori di lavoro, infatti, qualora intraprendano attività economiche, anche attraverso l'impiego di maestranze di nazionalità estera, sono tenuti al pagamento dei premi assicurativi a fronte delle tutele garantite dall'INAIL per i loro lavoratori. I premi assicurativi, in particolare, sono determinati nel loro ammontare in relazione agli oneri sostenuti per le prestazioni erogate al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tale impostazione si conforma l'articolo 25 dell'Accordo in esame, laddove al paragrafo 1 prevede che gli oneri per le malattie professionali contratte per l'esercizio di un'attività/lavorazione, il cui riconoscimento richiede un'esposizione al rischio generalmente prolungata nel tempo per acquisire carattere di idoneità a causare la malattia, siano a carico dell'Istituto assicuratore del Paese dove l'attività viene esercitata. Ciò vale anche con riguardo al paragrafo 2 del predetto articolo 25, che disciplina il caso del lavoratore che in uno dei due Stati contraenti abbia avuto il riconoscimento di una malattia professionale e che, trovandosi nell'altro Stato, chieda delle ulteriori prestazioni per la stessa malattia già riconosciuta. La disposizione prevede, infatti, che le ulteriori prestazioni rimangano comunque a carico dello Stato che ha già riconosciuto la malattia e dove il lavoratore era assicurato, senza ulteriori oneri, quindi, per l'altro Stato contraente in cui il lavoratore si trova.

Allo stesso criterio si conforma l'ultima frase del suddetto paragrafo 2: è previsto infatti che le conseguenze per eventuali esposizioni allo stesso rischio – che in uno dei due Stati contraenti avevano già comportato il rischio di una malattia professionale – che determinano l'insorgere di ulteriori danni alla salute del lavoratore, con i relativi oneri per le prestazioni da erogare, siano a carico dello Stato dove l'ulteriore esposizione al rischio si è verificata e presso cui il lavoratore deve essere assicurato a causa dello svolgimento della relativa lavorazione.

In assenza di obbligo assicurativo con il nostro Paese, infine, gli eventuali oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura di competenza INAIL, effettuati sul suolo italiano nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali non assicurati con l'Istituto, sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni del nuovo Accordo non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ad eccezione dell'articolo 28 che disciplina lo svolgimento di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, su richiesta dell'Istituto competente. Si evidenzia che le disposizioni prevedono il rimborso delle spese da parte dall'Istituto competente a quello che ha eseguito gli esami sulla base del costo effettivo. In ogni caso, come specificato dalla RT, in mancanza di un rapporto assicurativo del lavoratore con il nostro Paese gli oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali sostenuti dall'INAIL sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord; non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLI 31-34

Indennità di disoccupazione e prestazioni familiari

Le norme prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- stabiliscono che se un lavoratore non raggiunge i requisiti previsti dalla legislazione di uno Stato per prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto il suo ordinamento, l'Istituto competente tiene conto dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto l'ordinamento dell'altro Stato. Tali disposizioni sono subordinate alla condizione che il lavoratore

sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione dello Stato cui richiede le prestazioni. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'istituto dell'altro Stato contraente (articolo 31).

L'articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia afferma che il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese, conserva il diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nell'altro Paese;

- consentono di ricorrere all'istituto della totalizzazione, di cui al precedente articolo 11, qualora la legislazione di uno Stato subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione (articolo 32);
- dispongono che i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevano le prestazioni familiari anche se i familiari risiedono nell'altro Stato. Tale diritto è sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato dove risiedono i familiari (articoli 33 e 34).

La **relazione tecnica** afferma che i cittadini macedoni che nel corso del 2019 hanno versato contributi previdenziali all'INPS sono risultati pari a 34.979 unità, di cui 25.977 maschi e 9.002 femmine, distribuiti per classi di età come mostrato nella tavola seguente. L'anzianità media di contribuzione versata in Italia da tali lavoratori è appena superiore a 12 anni per gli uomini e a 7 anni per le donne (in media quasi 11 anni).

Tav. 2 – Numero dei cittadini macedoni contribuenti all’INPS nel 2019, distinti per classi d’età e sesso

Classi d’età	Maschi	Femmine	Totale
15-19	285	87	372
20-24	2.148	842	2.990
25-29	3.225	1.422	4.647
30-34	3.503	1.538	5.041
35-39	3.331	1.290	4.621
40-44	3.594	1.326	4.920
45-49	3.687	1.155	4.842
50-54	3.179	786	3.965
55-59	1.954	385	2.339
60-64	861	139	1.000
65-69	203	31	234
70 anni e oltre	7	1	8
Totale	25.977	9.002	34.979
<i>Età media</i>	<i>40,1</i>	<i>37,6</i>	<i>39,5</i>

La RT sottolinea inoltre che la collettività dei cittadini italiani residenti nella Repubblica della Macedonia del Nord è di modesta entità, come è possibile rilevare dagli iscritti all’AIRE che, al 31 dicembre 2017, sono risultati pari a sole 392 unità. Pertanto, nella valutazione non si è tenuto conto degli effetti dell’Accordo su tale collettività.

Disoccupazione

L’articolo 31, comma 1, prevede che le prestazioni di disoccupazione siano erogate ai lavoratori macedoni trasferiti in Italia (e reciprocamente agli italiani nella Repubblica della Macedonia del nord) sulla base dei soli periodi di lavoro compiuti nel nostro Paese e, nel caso in cui tali periodi non siano sufficienti, sulla base anche dei periodi di contribuzione versati nel Paese d’origine, a condizione (comma 2) che il lavoratore “sia stato soggetto, da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste”. L’articolo 31, inoltre, al comma 3 innova il diritto alle prestazioni di disoccupazione riducendo da 6 a 3 mesi il periodo massimo di godimento della prestazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno nel proprio Paese per cercare lavoro. È evidente che il nuovo Accordo produrrà, per tale voce di spesa, un minor onere.

Ai fini della valutazione è stata proiettata, per il decennio 2021-2030, la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2019. È stata poi applicata la percentuale costante del 75% (sulla base delle risultanze dell’archivio 2019) per individuare la quota annua di assicurati con almeno sei mesi di contribuzione e, per converso, del 25% per individuare la quota di coloro che hanno meno di sei mesi di contribuzione. È stato inoltre considerato un importo medio mensile dell’indennità di disoccupazione (Naspi) di 800

euro nel 2020, rivalutato nel tempo sulla base del tasso di inflazione previsto nel DEF ed applicato all'intero periodo oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione si è ipotizzato un tasso del 20% per tutto il periodo considerato. Per i lavoratori con meno di sei mesi di contribuzione è stata ipotizzata un'anzianità di 3 anni nel paese di origine e di 4 mesi in Italia (così come emersa dall'analisi degli archivi).

Tav. 3 – Stima del minor onere a carico dell'INPS per prestazioni di disoccupazione a lavoratori macedoni nel prossimo decennio (Capitolo IV)

Anno	Beneficiari	Minor onere (euro)
2021	1.800	4.277.000
2022	1.825	4.412.000
2023	1.850	4.549.000
2024	1.875	4.689.000
2025	1.900	4.830.000
2026	1.925	4.980.000
2027	1.950	5.131.000
2028	1.975	5.285.000
2029	2.000	5.441.000
2030	2.025	5.605.000

Prestazioni Familiari (Titolo II - Capitolo V dell'Accordo)

L'articolo 34 prevede che il diritto alle prestazioni familiari sia “sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono”. Con il nuovo Accordo, pertanto, sarà possibile realizzare dei risparmi.

Anche per tale valutazione è stata considerata la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2019, risultante dagli archivi amministrativi dell'INPS. Il reddito medio annuo di tali contribuenti è risultato pari a 17.000 euro nel 2019 ed è stato sviluppato al tasso di inflazione previsto nel DEF.

Ai fini della valutazione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- percentuale di lavoratori macedoni coniugati pari al 75%;
- di questi ultimi si è posta pari al 30% la percentuale di coloro la cui famiglia risiede nella Repubblica della Macedonia del nord;
- della platea così individuata, il 20% è stato ipotizzato essere già percettore di analoga prestazione corrisposta dalle istituzioni macedoni;
- il nucleo familiare del lavoratore è ipotizzato formato da 2 genitori e 2 figli;

- l'importo degli assegni familiari è individuato dalla Circolare n. 60 del 2020 dell'INPS e considerato costante.

Sotto queste ipotesi è stato quindi quantificato il risparmio che con la sottoscrizione dell'Accordo si realizzerebbe nel periodo considerato per tale voce di spesa, riportato nella tabella seguente.

Tav. 4 – Stima del minor onere a carico dell'INPS nel prossimo decennio per prestazioni familiari (Capitolo V)

Anno	Beneficiari	Minor onere (euro)
2021	1.620	4.601.000
2022	1.643	4.665.000
2023	1.665	4.729.000
2024	1.688	4.793.000
2025	1.710	4.856.000
2026	1.733	4.920.000
2027	1.755	4.984.000
2028	1.778	5.048.000
2029	1.800	5.112.000
2030	1.823	5.176.000

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica con riferimento alla riduzione da 6 a 3 mesi del periodo di erogazione (articolo 31) e alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni per il nucleo familiare, qualora i componenti risiedano nello Stato di origine e ivi già percepiscano analoghi benefici (articolo 34).

In proposito, si osserva che le stime operate dalla RT risultano coerenti con i parametri forniti. Peraltro, appare utile acquisire elementi di calcolo circa la quantificazione della platea stimata relativamente all'articolo 31, relativo all'indennità di disoccupazione, non verificabile in base al numero complessivo di cittadini macedoni che nel corso del 2019 hanno versato contributi previdenziali all'INPS (circa 35.000 soggetti) e alle percentuali di abbattimento indicate dalla RT come ipotesi di stima.

ARTICOLI 35-48

Altre disposizioni dell'Accordo

Le norme prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- dispongono che le Autorità competenti dei due Stati concordino la normativa di attuazione del presente Accordo in una Intesa amministrativa, che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo stesso (articolo 35);
- fissano l'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo. Tale assistenza è gratuita. Gli accertamenti e i controlli sanitari che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato debbono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituto competente e a carico di questo. Nell'Intesa amministrativa sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi (articolo 37);
- dispongono che le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati valgano anche per l'applicazione del presente Accordo. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture previsti per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari (articolo 39);
- stabiliscono che le Autorità, gli Istituti competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati corrispondano direttamente tra di loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone (articolo 42);
- dispongono che i pagamenti dovuti dall'Istituto di uno Stato in favore di soggetti residenti o soggiornanti nel territorio dell'altro Stato siano effettuati nella valuta del proprio Stato. I pagamenti in favore dell'Istituto dell'altro Stato debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo, al cambio medio ufficiale annuo (articolo 43);
- stabiliscono che, qualora l'Istituto di uno Stato abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all'Istituto dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo viene quindi trasferito all'Istituto creditore (articolo 44);
- dispongono che per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Jugoslavia si tenga conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione (articolo 46);

- stabiliscono che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. L'Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore (articolo 47).

La **relazione tecnica** riporta gli **effetti finanziari complessivi** dell'Accordo, in materia di sicurezza sociale, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Macedonia del nord dai quali emerge che la nuova normativa non comporterà oneri per le gestioni dell'INPS nel prossimo decennio, ma anzi consentirà un risparmio per ciascuno degli anni considerati.

Tav. 5 – Effetti finanziari dell'applicazione dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica della Macedonia del nord con riferimento ai capitoli II, IV e V - valori in euro

Anno	Maggior onere pensioni (Capitolo II) a	Minor onere disoccupazione (Capitolo IV) b	Minor onere prestazioni familiari (Capitolo V) c	Minor onere totale b+c-a
2021	23.000	4.277.000	4.601.000	8.855.000
2022	69.000	4.412.000	4.665.000	9.008.000
2023	118.000	4.549.000	4.729.000	9.160.000
2024	167.000	4.689.000	4.793.000	9.315.000
2025	219.000	4.830.000	4.856.000	9.467.000
2026	272.000	4.980.000	4.920.000	9.628.000
2027	327.000	5.131.000	4.984.000	9.788.000
2028	383.000	5.285.000	5.048.000	9.950.000
2029	442.000	5.441.000	5.112.000	10.111.000
2030	502.000	5.605.000	5.176.000	10.279.000

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che i risparmi complessivi stimati dalla relazione tecnica non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo, compresi gli oneri di traduzione (articoli 37 e 42), appare utile acquisire conferma che le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di svolgere

eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle esenzioni da imposte, tasse e diritti, di cui all'articolo 42, non vi sono osservazioni da formulare atteso che tali agevolazioni sono già vigenti in base all'articolo 33 della Convenzione Italo-Jugoslava.

Si rileva, infine, che la relazione tecnica assume l'entrata in vigore dell'accordo nel 2021: in proposito non si formulano osservazioni – limitatamente ai profili di quantificazione – tenuto conto che la proposta di legge non ascrive alla ratifica in esame effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento ad alcun esercizio finanziario.